

Regolamento

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FUNEBRI E CIMITERIALI

INDICE

Presentazione

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DECESSI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1: Oggetto
- Articolo 2: Competenze
- Articolo 3: Responsabilità
- Articolo 4: Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5: Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DECESSI

- Articolo 6: Dichiarazione di morte
- Articolo 7: Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi
- Articolo 8: Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura

CAPO III – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

- Articolo 9: Depositi di osservazione e obitori

CAPO IV - FERETRI

- Articolo 10: Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 11: Caratteristiche della cassa
- Articolo 12: Fornitura gratuita di feretri

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 13: Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 14: Requisiti dei mezzi di trasporto funebre
- Articolo 15: Trasporti a pagamento
- Articolo 16: Orario dei trasporti
- Articolo 17: Norme generali per i trasporti
- Articolo 18: Riti religiosi
- Articolo 19: Trasferimento di salme senza funerale
- Articolo 20: Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Articolo 21: Trasporti all'estero o dall'estero

Articolo 22: Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

Articolo 23: Elenco cimiteri

Articolo 24: Disposizioni generali - Vigilanza

Articolo 25: Reparti speciali nel cimitero

Articolo 26: Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 27: Disposizioni generali

Articolo 28: Piano regolatore cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 29: Inumazione

Articolo 30: Tumulazioni

Articolo 31: Identificazione delle sepolture

Articolo 32: Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 33: Esumazioni ordinarie

Articolo 34: Esumazioni straordinarie

Articolo 35: Estumulazioni ordinarie e straordinarie

Articolo 36: Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Articolo 37: Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie e modalità di esecuzione

Articolo 38: Oggetti da recuperare

Articolo 39: Disponibilità dei materiali

CAPO V – CREMAZIONE

Articolo 40: Crematorio

Articolo 41: Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Articolo 42: Consegna ed affidamento delle ceneri

Articolo 43: Dispersione delle ceneri

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 44: Orario

Articolo 45: Disciplina dell'ingresso

Articolo 46: Divieti speciali

Articolo 47: Riti funebri

Articolo 48: Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Articolo 49: Fiori e piante ornamentali
Articolo 50: Materiali ornamentali

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 51: Sepolture private
Articolo 52: Durata delle concessioni
Articolo 53: Modalita' di concessione
Articolo 54: Uso delle sepolture private
Articolo 55: Manutenzione
Articolo 56: Costruzione dell'opera – Termini
Articolo 57: Monumenti funebri

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 58: Divisione, Subentri
Articolo 59: Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
Articolo 60: Rinuncia a concessione di aree libere e/o parzialmente o totalmente occupate della durata di 99 anni

CAPO III – ESTINZIONE, RINNOVI, REVOCA E DECADENZA

Articolo 61: Estinzione
Articolo 62: Rinnovo delle concessioni
Articolo 63: Revoca
Articolo 64: Decadenza
Articolo 65: Provvedimenti conseguenti alla decadenza

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 66: Accesso al cimitero
Articolo 67: Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private (cappelle e tombe di famiglia) e collocazione di ricordi funebri
Articolo 68: Responsabilità - Deposito cauzionale
Articolo 69: Recinzione aree - Materiali di scavo
Articolo 70: Introduzione e deposito di materiali
Articolo 71: Orario di lavoro
Articolo 72: Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
Articolo 73: Vigilanza
Articolo 74: Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE

Articolo 75: Funzioni – Autorizzazioni
Articolo 76: Divieti

TITOL O V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 77: Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Articolo 78: Mappa

Articolo 79: Annotazioni in mappa

Articolo 80: Scadenziario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 81: Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Articolo 82: Cautele

Articolo 83: Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Articolo 84: Concessioni pregresse

Articolo 85: Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

SCHEMA DI TARIFFARIO - ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DECESSI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265, al D.P.R. 10/9/1990, n. 285 alla legge Regionale 18.11.2003 n. 22 e successive modificazioni e del Regolamento Regionale 9.11.2004 n. 6 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2: Competenze

(1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

(2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal titolo V della parte I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

(3) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 48, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(4) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al citato titolo V della parte I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Articolo 3: Responsabilità

(1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Articolo 4: Servizi gratuiti e a pagamento

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

(2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a) la visita necroscopica;

b) la deposizione delle ossa in ossario comune;

(3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe già stabilite dalla Giunta Comunale e che qui si intendono recepite.

(4) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2. comma, lettera g) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5: Atti a disposizione del pubblico

(1) Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

(2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);

b) copia del presente regolamento;

c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;

e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DECESSI

Articolo 6: Dichiarazione di morte.

(1) La dichiarazione di morte è fatta non oltre le 24 ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.

(2) La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato, in mancanza da persona informata del decesso.

(3) In caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile.

Articolo 7: Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi.

(1) A norma dell'art. 103 sub a) del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e del 1° comma dell'art. 1 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, il medico curante, o il suo sostituto o nei giorni festivi il medico di continuità assistenziale, deve denunciare ogni caso di morte di persona da esso assistita o visitata al Sindaco, indicando la malattia che a loro giudizio, ne è stata la causa.

(2) La denuncia deve essere rilasciata entro 24 ore dal decesso utilizzando la modulistica ed il flusso informativo previsto dalla normativa statale.

(3) L'accertamento di morte viene effettuato su modello approvato dalla Giunta Regionale della

Regione Lombardia:

- a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;
 - b) dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio – sanitaria o socio – assistenziale;
 - c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti.
- (4) L'accertamento è effettuato entro 24 ore dal decesso; se il decesso avviene in giorni festivi l'accertamento è effettuato entro le ore 8 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso.
- (5) Nel caso di morte per malattia infettiva o di persona affetta o portatrice di malattia infettiva vengono adottate le cautele individuate dalla Giunta Regionale.

Articolo 8: Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura.

- (1) Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa.
- (2) L'Ufficiale dello Stato Civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse 24 ore dalla morte e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo del medico necroscopo o di un altro delegato sanitario.
- (3) In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 130 del 30.03.2001.
- (4) La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane.
- (5) L'Ufficiale dello Stato Civile che, nell'accertare la morte di una persona ai fini dell'autorizzazione alla inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilevi qualche indizio di morte dipendente da reato, o ne abbia comunque conoscenza, deve farne immediata denuncia al Procuratore della Repubblica dando, intanto, se occorre, le disposizioni necessarie affinché il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.
- (6) Qualora sussistano i casi previsti dal comma 5, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
- (7) Nel caso di cadaveri portatori di radioattività l'inumazione o la tumulazione deve essere preceduta, a cura dell'ARPA, dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente.

CAPO III

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 9: Depositi di osservazione ed obitori

(1) Le salme non possono essere seppelitte né sottoposte a trattamenti conservativi, prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse 24 ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero dei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografia della durata di 20 minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

(2) Durante il periodo di cui al comma 1 la salma deve essere poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e con la presenza di sorveglianza o apparecchiature di segnalazione a distanza per la loro rilevazione.

(3) Il deposito di osservazione per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le

salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento,

è ubicato presso i Cimiteri di Gaggino e Camnago.

(4) Per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico - conservativo di cadaveri portatori di radioattività,

l'obitorio è ubicato presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate.

(5) L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

(6) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee (ed anche dei familiari) salvo diverse disposizioni regolamentari delle strutture sanitarie.

(7) Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

(8) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dalla relativa certificazione sanitaria.

(9) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO IV FERETRI

Articolo 10: Deposizione della salma nel feretro

(1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 11.

(2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

(3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

(4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

(5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 11: Caratteristiche delle casse

- (1) Nel caso in cui il trasporto, la sepoltura e la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate secondo le modalità stabilite nell'allegato 3 del Regolamento Regionale 9.11.2004 n. 6; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990.
- (2) Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi areati sono utilizzate soltanto casse di legno.
- (3) I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Articolo 12: Fornitura gratuita di feretri

(1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 11 per salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose.

(2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Comune sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati con le procedure e modalità di cui alla L; 8 novembre 2000, n. 328 e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e sue successive integrazioni e modificazioni.

CAPO V TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 13: Modalità del trasporto e percorso

(1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza.

(2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. leggi Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

(3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

(4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

(5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 14: Requisiti dei mezzi di trasporto funebre.

(1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con mezzi aventi i requisiti previsti dall'art. 37, comma 1, del regolamento regionale 6.11.2004 n. 6.

(2) Le rimesse di autofunebri devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 37 del

Regolamento regionale 6.11.2004 n. 6.

(2) Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione dal diritto fisso di privativa.

(3) Il Comune può provvedere ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, con una delle forme di gestione di cui al titolo V parte I D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 15: Trasporti a pagamento

(1) I trasporti funebri sono a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26.

Articolo 16: Orario dei trasporti

(1) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con relativa ordinanza. Con lo stesso provvedimento vengono disciplinate le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

(2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

(3) I mezzi per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

(4) Dopo trenta minuti di attesa il trasporto si intenderà eseguito e, per il nuovo servizio, si dovrà effettuare il pagamento di altra somma pari alla metà del prezzo di tariffa a meno che il ritardo non sia dovuto a cause di forza maggiore.

Articolo 17: Norme generali per i trasporti

(1) Il trasporto di un cadavere, di resti mortali, di ossa umane e di ceneri entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite nel DPR 10.09.1990 n. 285.

(2) L'addetto al trasporto compila il modulo secondo le prescrizioni regionali dichiarando che:

- a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nell'autorizzazione al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione;
- b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere è stato confezionato secondo quanto stabilito nel regolamento regionale;
- c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie previste dall'art. 4, comma 3, della L.R. n. 22/2003.

(3) A garanzia dell'integrità del feretro l'addetto al trasporto appone sia su due viti di chiusura che sul documento di cui al comma 2 un sigillo leggibile che riporti l'indicazione del comune ove ha sede l'esercente ed il numero di autorizzazione all'esercizio dell'attività.

(4) L'addetto al trasporto consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione al cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna per la registrazione e la verifica dell'integrità del sigillo.

(5) Per il trasporto all'estero la verifica prevista dal comma 2 del presente articolo viene svolta dal personale sanitario dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere.

Articolo 18: Riti religiosi

(1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione o dei culti a cui si applichi la L. 24 giugno 1929, n. 1159, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

(2) La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 19: Trasferimento di salme senza funerale

(1) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, o all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui all'art. 37 del regolamento Regionale n. 6/2004, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

(2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

(3) Nelle stesse circostanze, il Comune, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

(4) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

(5) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 20: Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.

(1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato a seguito di domanda degli interessati.

(2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

(3) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

(4) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 11, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

(5) In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

(6) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data osservate le norme di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. n. 22/2003.

(7) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove e' avvenuto il decesso.

Articolo 21: Trasporti all'estero o dall'estero

(1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Articolo 22: Trasporto di ceneri e resti

(1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.

(2) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

(3) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

(4) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 41.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Articolo 23: Elenco cimiteri

(1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- a) Cimitero di Gaggino
- b) Cimitero di Camnago

Articolo 24: Disposizioni generali - Vigilanza

(1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Comune.

(3) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V parte I D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di

ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o a ditte appositamente incaricate dal Comune.

(5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(6) Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale competenze per territorio per gli aspetti igienico - sanitari.

Articolo 25: Reparti speciali nel cimitero.

(1) Nell'interno del cimitero e' possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

(2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

(3) Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

(4) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 26: Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.

(1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o l'abbiano avuta nel corso della loro vita.

(2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

(3) Le salme delle persone aventi residenza in vita nel territorio del Comune di Olgiate Comasco, località Boscone e nel territorio del Comune di Parè, località Bernaschina.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

(4) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 25, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

(5) Sono inoltre ricevute e seppellite le persone che non hanno mai avuto in vita la residenza nel comune di Faloppio. La sepoltura dovrà essere effettuata in concessioni private. Alle tariffe in vigore all'atto della sepoltura sarà applicata una maggiorazione pari al 30%.

(6) Sono altresì consentite sepolture temporanee di soggetti sia deceduti sul territorio comunale sia in altri comuni, su richiesta di questi ultimi per temporanee loro indisponibilità, per un periodo non superiore a 90 giorni. Per tali concessioni è dovuto un importo una tantum al Comune di Faloppio di € 300,00, oltre alle spese di tumulazione.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 27: Disposizioni generali

(1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

(2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine

d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone l'art. 15 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

(3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(4) Apposito piano cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 31.

Articolo 28: Piano regolatore cimiteriale

(1) Ogni comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco di almeno vent'anni, successivi all'approvazione dei piani stessi.

(2) I piani di cui al primo comma sono deliberati dal comune sentita l'ASL competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). I piani sono revisionati ogni 10 anni e comunque quando si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.

(3) I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

(4) Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.

(3) Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) delle zone soggette a tutela monumentale nonchè dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

f) della necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;

g) della necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;

h) della necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;

i) della necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni previste dal Regolamento Regionale n. 6/2004.

(4) Al fine dell'individuazione degli elementi minimi degli elaborati del piano cimiteriale si fa riferimento all'allegato 1 al Regolamento Regionale n. 6/2004.

(5) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;

- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) cellette ossario;
- e) nicchie cinerarie;
- f) ossario comune;
- g) cinerario comune.

(5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella relativa planimetria.

(6) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

(7) Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 29: Inumazione

(1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

(2) Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

(3) Le aree di inumazione sono divise in riquadri e sono identificate sulla planimetria.

(4) Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni d'età devono avere una profondità compresa tra 1,50 e 2 metri; nella loro parte più profonda devono avere una larghezza di almeno 0,80 metri e una lunghezza di almeno 2,20 metri e devono distare l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

(5) Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai 10 anni devono avere una profondità compresa tra 1 e 1,50 metri; nella loro parte più profonda devono avere una larghezza di almeno 0,50 metri e una lunghezza di 1,50 metri e devono distare l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

(6) Per i nati morti e i prodotti abortivi per i quali è richiesta l'inumazione la fossa avrà misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di almeno 0,30 metri da ogni lato.

(7) Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misura adeguata alla dimensione senza obbligo di distanza l'una dall'altra purchè ad una profondità di almeno 0,70 metri.

(8) Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso nella sola cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza con il parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

(9) Nel caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare l'autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL.

(10) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba di superficie non superiore al 0,40 metri quadrati per fossa di adulti e non superiore a 0,70 metri quadrati per fossa di bambini.

Articolo 30: Tumulazione

(1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

(2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

(3) La tumulazione della salma nelle sepolture private di cui all'art. 51, lettere b) e c), per quanto riguarda le tombe di famiglia e i sepolcreti, devono avvenire con la rimozione del coperchio superiore e non frontale laddove siano prospicienti a viali pavimentati.

(4) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura.

(5) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'art. 16 ed all'allegato 2 del regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6.

Articolo 31: Identificazione delle sepolture.

(1) Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salva espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.

(2) L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

(3) Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi alle norme e condizioni stabilite nel presente regolamento.

(5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990, n. 285.

Articolo 32: Deposito provvisorio

(1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

(2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

(3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo e' calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

(4) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune con addebito del costo del

servizio.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

(5) E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

(6) L'Amministrazione Comunale potrà ricorrere alla tumulazione provvisoria in loculo (senza onere a carico dei familiari) quanto per fattori legati a causa di forza maggiore (es. maltempo ecc.) non si possa dar corso immediatamente a inumazione o tumulazione in terra. A tal fine l'amministrazione comunale individuerà n. 2 loculi da tenere a disposizione per la suddetta necessità.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 33: Esumazioni ordinarie

(1) I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati dal comune, ai sensi dell'art. 9, comma 8, lettera b) della L.R. n. 22/2003.

(2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre.

(3) E' compito dell'incaricato dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere e' o meno mineralizzato al momento della esumazione.

(5) Qualora le salme esumate si trovino in condizione di scheletrizzazione completa, i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco, riportanti il nome, il cognome e la data di morte, da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

(6) Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti)
- c) essere avviato previo assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

(7) Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stesso e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

(8) Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

(9) Per il trasporto fuori del cimitero di esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, il contenitore sul quale devono essere indicati il nome, il cognome e la data di morte del defunto, viene racchiuso in una cassa di materiale lavabile e sanificabile quale metallo, vetroresina o similari il cui coperto è collegato al fondo con guarnizioni a tenuta. La cassa è tolta prima delle successive operazioni cimiteriali.

Articolo 34: Esumazione straordinaria

(1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

(2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Articolo 35: Estumulazioni ordinarie e straordinarie

(1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

(2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o per effettuare altra tumulazione quando siano trascorsi almeno 10 anni se i loculi sono areati o 20 anni se i loculi sono stagni.

(3) Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

(4) Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di scheletrizzazione completa, i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

(5) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa scheletrizzazione i trattamenti consentiti sono i seguenti:

a) estumulazione effettuata dopo i 20 anni dalla tumulazione: il resto mortale deve essere inumato, per un periodo di 5 anni, dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con la sostituzione della cassa originaria con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione di sostanza biodegradanti, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive né inquinanti il suolo o la falda acquifera

b) Estumulazione effettuata prima di 20 anni dalla tumulazione: il resto mortale deve essere inumato seguendo quanto specificato al punto a) che precede fatto salvo il periodo di inumazione che ordinariamente è stabilito in dieci anni.

(6) E' altresì consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando si constati che le condizioni della salma per presenza di parti molli siano tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio". E' consentito aggiungere al resto mortale particolari sostanza favorenti la scheletrizzazione.

(7) Per il trasporto fuori del cimitero di esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, il contenitore sul quale devono essere indicati il nome, il cognome e la data di morte del defunto, viene racchiuso in una cassa di materiale lavabile e sanificabile quale metallo, vetroresina o similari il cui coperto è collegato al fondo con guarnizioni a tenuta. La cassa è tolta prima delle successive operazioni cimiteriali

Articolo 36: Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.

(1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite previo pagamento dell'apposita tariffa, salvi i casi di cui all'art. 12.

(2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata,

la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

(3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 70 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'importo di tariffa va corrisposto prima dell'esecuzione delle relative operazioni, salvo il caso in cui l'ordinamento o il provvedimento quale ne sia la denominazione, di richiesta non indichi espressamente che il relativo importo è stato registrato a debito.

Articolo 37: Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie e modalità di esecuzione.

(1) Delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura è data preventiva pubblicità mediante affissione all'albo pretorio ed all'ingresso del cimitero degli elenchi delle sepolture in scadenza per almeno 90 giorni.

(2) Con le pubblicazioni di cui al comma 1 viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono essere tumulati in sepoltura privata. In caso di mancato interesse da parte dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune.

(3) Le operazioni di esumazione ed estumulazioni sia ordinarie che straordinarie sono eseguite a cura degli operatori cimiteriali, che operano secondo le modalità definite dal comune. La presenza del personale ASL può essere richiesta qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

(4) Le esumazioni ed estumulazioni sono regolate dal comune secondo criteri su cui esprime parere l'ASL competente. Il parere deve essere reso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere si intende favorevole.

Articolo 38: Oggetti da recuperare.

(1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

(2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

(3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 39: Disponibilità dei materiali

(1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

(2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli

impianti cimiteriali.

(3) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

(4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

(5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

(6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

Articolo 40: Crematorio.

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Articolo 41: Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

(1) L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia previo accertamento della morte effettuata dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo su modulo approvato dalla Giunta Regionale dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

(2) L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) l'iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione all'associazione vale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge, o in difetto del parente più prossimo individuato ai sensi degli art. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile nel comune di decesso o residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

(3) Qualora gli aventi diritto abbiano dichiarato all'Ufficiale di Stato Civile del comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso trasmette il processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune in cui è

avvenuto il decesso, anche per via postale, telefax o telematica.

(4) Nel caso di indigenza l'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.

(5) Per la cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal comune nel cui territorio è situato l'ossario.

(6) Il prelievo di campioni biologici previsti dall'art. 3, comma 1, lettera h) della legge n. 130/2001 è effettuato da personale e secondo le modalità definite dal direttore generale competente.

(7) Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi o parti anatomiche portatrici di radioattività.

Articolo 42: Consegna ed affidamento delle ceneri.

(1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. L'urna deve recare il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

(2) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma.

(3) Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri.

(4) L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

(5) Anche le ceneri precedentemente tumulate o derivanti dalla cremazione di resti conseguenti ad operazioni di esumazione ed estumulazione possono essere consegnate ai familiari.

(6) L'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero in caso di disaccordo tra gli aventi titolo.

(7) Al fine della consegna dell'urna cineraria i soggetti di cui al comma 4, presentano al comune in cui è avvenuto il decesso il documento di cui all'art. 7, comma 5, della Legge regionale n. 22/2003 dal quale risultano le generalità e la residenza di chi prende in consegna l'urna. Detto documento viene redatto in triplice copia: una viene conservata dal comune in cui è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

(7) Nel caso di recesso dall'affidamento delle ceneri le stesse possono essere conferite al cinerario comune o tumulate.

(8) L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 43: Dispersione delle ceneri

(1) La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuto il decesso.

(2) Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'art. 7, comma 5, della Legge regionale n. 22/2003 in cui è indicato il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri ed il luogo dove le ceneri sono disperse. Copia del detto documento è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il comune dove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui sono affidate le ceneri.

(3) La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'art. 3, comma 1, lett. B) n. 1 e 2 della legge 130/2001, unicamente in aree a ciò

appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

(4) La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui all'art. 41, comma 2, lettera b) cui il defunto risultava iscritto o in mancanza dal personale autorizzato dal comune.

(5) Se il defunto ha espresso in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri senza indicare il luogo, quest'ultimo viene scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Decorso 90 giorni dalla cremazione in assenza di indicazioni le ceneri vengono disperse nel cimitero comune.

(6) La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.

(7) La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello Stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da € 2.582,28 ad € 12.911,42.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 44: Orario.

(1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dalla Giunta Comunale.

(2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

(3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

(4) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 45: Disciplina dell'ingresso.

(1) Nei cimiteri, di norma, si deve entrare a piedi fatti salvi i casi di disabilità.

(2) È vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali ad eccezione dei non vedenti accompagnati da cani guida;

b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

(3) Per motivi di salute od età il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Articolo 46: Divieti speciali.

(1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiososo, cantare, parlare ad alta voce;

- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- o) qualsiasi attività commerciale.

(2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

(3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 47: Riti funebri.

(1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti.

(2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

Articolo 48: Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni.

(1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo quanto stabilito dall'art. 29, autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

(2) Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

(3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

(4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

(5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

(6) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 87.

(7) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

(8) Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; e' pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 49: Fiori e piante ornamentali.

(1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

(2) In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 50: Materiali ornamentali.

(1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

(2) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

(3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1^o comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

(4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 43 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 51: Sepolture private.

(1) Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

(2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

(3) Le concessioni relative alle sepolture private sono le seguenti:

a) aree per sepoltura per inumazione individuale: la durata della concessione è fissata in anni 20, salvo rinnovo.

b) aree per sepoltura individuale per tumulazione: la durata della concessione è fissata in anni 40, salvo rinnovo;

c) aree per cappelle, tombe di famiglia e sepolcreti: la durata della concessione è fissata in anni 99, salvo rinnovo;

e) colombari o loculi individuali: la durata della concessione è fissata in anni 40, salvo rinnovo;

f) Nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali: la durata della concessione è fissata in anni 30, salvo rinnovo;

g) Cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri: la durata della concessione è fissata in anni 30, salvo rinnovo.

(4) Il rilascio della concessione e' subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

(5) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

(6) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta comunale, e' stipulata ai sensi dell'art. 107, commi 3 e seguenti D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria.

(7) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

(8) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui e' soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 52: Durata delle concessioni.

(1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato e comunque di durata non superiore a 99 anni.

(2) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

(3) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.

Articolo 53: Modalità di concessione.

(1) La sepoltura, individuale privata di cui al terzo comma, lettere a), b), d), e) e f) dell'art. 51, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi; dei resti o ceneri per gli ossari; delle ceneri per le nicchie per urne con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto.

(2) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

(3) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

(4) La concessione di aree per la realizzazione di cappelle, tombe di famiglia e sepolcreti di cui al 3° comma, lettera c) dell'art. 51, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

(6) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

(7) A seguito di costruzione di nuovi loculi è data facoltà al Comune di individuare un lotto di questi da concedere in uso a persone viventi dietro pagamento della tariffa in atto al momento della concessione. La decorrenza inizierà dalla data della concessione stessa. Esaurito il lotto destinato alla prevendita la concessione potrà avvenire solo in presenza delle condizioni previste dal 1° comma del presente articolo.

Il periodo entro i quali i loculi destinati alla prevendita devono essere collocati è di tre anni. Trascorso tale termine gli eventuali loculi invenduti verranno assegnati in presenza delle condizioni previste dal 1° comma del presente articolo.

Articolo 54: Uso delle sepolture private.

(1) Salvo quanto già previsto dall'art. 51, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario, degli aventi diritto, dei loro conviventi more uxorio, delle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

(2) L'eventuale condizione di particolare benemeritenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria almeno 1 anno prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

(3) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

(4) Nei colombari è ammesso il collocamento di cassettoni con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro il pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

(5) Nelle tombe individuali in muratura (art. 51 lettera b) è ammessa la sovrapposizione di salme, nel limite massimo di due, previa collocazione di tombette in cemento. Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato al comune il corrispettivo previsto dalla tariffa allegata al presente regolamento.

(6) Nelle sepolture di cui all'art. 51 lettera c) (cappelle, tombe di famiglia e sepolcreti) è ammessa la sovrapposizione di salme senza maggiorazioni.

(7) Nella sepolture di cui all'art. 51 lettere b), c) e d) è ammesso il collocamento di cassettoni con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro il pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o cinerario e dietro il consenso scritto del concessionario o del successore.

(8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario o difforme è nullo di diritto.

(9) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 55: Manutenzione.

(1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

(2) Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione

ordinaria e straordinaria dei manufatti.

(3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Articolo 56: Costruzione dell'opera – Termini.

(1) Le concessioni in uso di aree per la costruzione di cappelle e tombe di famiglia, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 67 ed alla esecuzione delle opere relative entro 12 mesi dalla data dell'autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale.

(2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal dirigente/responsabile, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Articolo 57: Monumenti funebri

Salvo diversa disposizione da emanarsi con il redigendo piano cimiteriale vengono individuati:

(1) Sepoltura ad **inumazione individuale** (art. 51, lettera a): 20

- Il monumento o croce non dovrà superare l'altezza di metri 1 (uno) dal piano cimitero.
- Il piano della tomba non dovrà superare l'altezza massima di cm. 15 dal piano cimitero.
- E' consentita una copertura massima della tomba del 40%.

(2) **Sepoltura per tumulazione individuale** (art. 51 lettera b): 40

- Il monumento non dovrà superare l'altezza di metri 1,40 dal piano cimitero.
- Il piano della tomba non dovrà superare l'altezza massima di cm. 20 dal piano cimitero.
- Le misure di copertura della tomba sono di metri 1,90 x cm. 90.

(3) **Sepoltura per tumulazione in sepolcreti** (art. 51 lettera c) 99 Normale E

- Il monumento o croce non dovrà superare l'altezza di metri 1,40 dal piano cimitero
- Il piano della tomba non dovrà superare l'altezza massima di cm. 30 dal piano cimitero.
- Le misure di copertura della tomba sono di metri 1,90 x cm. 90.

(4) **Sepoltura per tumulazione in tombe di famiglia** 99

- Il monumento o croce non dovrà superare l'altezza di metri 1,40 dal piano cimitero
- Il piano della tomba non dovrà superare l'altezza massima di cm. 30 dal piano cimitero.
- Le misure di copertura della tomba sono determinati in base ai mq. concessi.

(5) **Sepoltura per tumulazioni in cappelle**

- L'altezza massima delle cappelle è di mt. 3,50.

(6) **Sepoltura per tumulazione in colombari, ossari ecc.**

- Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dal Comune.
- Relativamente ai colombari di nuova realizzazione le lastre da applicare sono quelle di marmo fornite dalla civica amministrazione.
- Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo o altro metallo, nonché portafiori e lampade votive.

(7) Per la richiesta di autorizzazione alla posa del monumento dovrà essere presentata apposita domanda alla quale deve essere allegato un disegno con indicate le dimensioni del monumento stesso. Per quanto concerne le epigrafi si fa riferimento a quanto previsto all'art. 48 del presente regolamento.

(8) Il rilascio dell'autorizzazione da parte del responsabile del servizio deve avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 58: Divisione, Subentri.

(1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

(2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

(3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sè e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

(4) Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

(5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

(6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

(7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 54 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

(8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 54, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione e' dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

(9) Trascorso il termine di due anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

(10) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 54, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

(11) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 59: Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni.

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o

quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede, senza oneri a carico dell'ente di restituzione della tariffa di concessione.

Articolo 60: Rinuncia a concessione di aree libere e/o con parziale o totale costruzione della durata di 99 anni.

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

(2) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 51, lettera c), salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

(3) In questi casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, se prestato, il rimborso di una somma:

- a) pari all'80% dell'importo della tariffa di concessione versata, escluse le spese concessorie per marche, diritti ecc., se la rinuncia avviene entro un anno dalla data di stipula del contratto;
- b) pari al 40% dell'importo della tariffa di concessione versata, escluse le spese concessorie per marche, diritti ecc., se la rinuncia avviene tra il secondo ed il quinto anno dalla data di stipula del contratto;
- c) oltre il sesto anno non compete alcun rimborso.

(4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO III

ESTINZIONE, RINNOVI, REVOCA, DECADENZA

Articolo 61: Estinzione.

(1) Le concessioni si estinguono:

- a) per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione se non rinnovate;
- b) con la soppressione del cimitero;
- c) con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
- d) per revoca.

(2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

(3) Il costo relativo alle esumazioni e/o estumulazioni è posto a carico degli eredi secondo le tariffe in vigore all'atto dell'effettuazione del servizio.

Articolo 62: Rinnovo delle concessioni.

(1) Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma delle sepolture per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione, che verrà accordata secondo le disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

Articolo 63: Revoca.

(1) Le concessioni cimiteriali possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. Le zone ed i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico-artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.

(2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

(3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 64: Decadenza

(1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) mancata costruzione, per qualsiasi motivo di cappelle o tombe di famiglia entro i termini temporali previsti dall'art. 56;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56, penultimo comma;

d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 56, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 55;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

(2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

(3) In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

(4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al responsabile in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Articolo 65: Provvedimenti conseguenti la decadenza.

(1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

(2) Il responsabile disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 66: Accesso al cimitero

(1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

(2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

(3) L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

(4) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc...., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(5) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

(6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Articolo 67: Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private (cappelle e tombe di famiglia) e collocazione di ricordi funebri

(1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, osservate le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

(2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

(3) Il numero dei loculi ipogei ed epigei e' fissato in ragione di un loculo per 1,70 metri quadrati di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

(4) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

(5) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

(6) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(7) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

(8) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

(9) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, e' sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(10) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 68: Responsabilità - Deposito cauzionale.

(1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

(2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 69, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

(3) Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 69: Recinzione aree - Materiali di scavo.

(1) Nella costruzione di cappelle e tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

(2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 70: Introduzione e deposito di materiali.

(1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

La sosta e' consentita per il tempo strettamente necessario.

(2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

(3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

(4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc. e messo in sicurezza.

Articolo 71: Orario di lavoro

(1) L'orario di lavoro per le imprese e' fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, autorizzate dal servizio di polizia mortuaria.

Articolo 72: Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.

(1) Il responsabile in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

(2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 73: Vigilanza.

(1) L'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

(2) L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 66 e 68.

Articolo 74: Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.

(1) Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

(2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

(3) Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

(4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

(5) Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II ATTIVITA' FUNEBRE

Articolo 75: Funzioni - Autorizzazioni.

(1) Le imprese di onoranze funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

(2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale o titolo idoneo od equipollente ai sensi D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

(3) Per ogni altra incombenza relativa allo svolgimento dell'attività funebre e non prevista nel presente regolamento si rinvia agli artt. 31 e 32 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

Articolo 76: Divieti

(1) E' fatto divieto alle imprese:

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 77: Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

(1) All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale, esecutiva, potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

(2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 78: Mappa

(1) Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

(2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

(3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 79: Annotazioni in mappa

(1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

(2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) generalità del defunto o dei defunti;

b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;

c) le generalità del concessionario o dei concessionari;

- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- f) la natura e la durata della concessione;
- g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 80: Scadenziario delle concessioni.

(1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

(2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria e' tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 81: Efficacia delle disposizioni del Regolamento.

(1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

(2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

(3) Il provvedimento del Comune con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente e' comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

(4) Le disposizioni di cui all'art. 55 hanno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(5) Gli adempimenti di cui all'art. 58, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(6) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 82: Cautele

(1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

(2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

(3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima

istanza, passata in giudicato.

Articolo 83: Responsabile del servizio di polizia mortuaria

(1) Spetta al Responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

(2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.

Articolo 84: Concessioni pregresse.

(1) Salvo quanto previsto dall'art. 85 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 85: Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio.

(1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

ALLEGATO "A"

TARIFE CONCESSIONI CIMITERIALI

TIPOLOGIA DI CONCESSIONE	DURATA	TARIFFA in €
Colombaro/loculo di nuova realizzazione già forniti di lastra di chiusura in marmo	40 anni	1.250,00
Colombaro/loculo	40 anni	1.000,00
Ossario/cellette cinerarie	30 anni	55,00
Aree per sepoltura per inumazione individuale	20 anni	(al mq) 220,00
Aree per sepoltura individuale per tumulazione.	40 anni	(al mq) 470,00
- Posto aggiuntivo	40 anni	500,00
Area per sepolcreto	99 anni	(al mq) 1.000,00
Area per cappelle e tombe di famiglia	99 anni	(al mq) 1.550,00
Deposito provvisorio (art. 32)	Canone trimestrale	90,00

TARIFE PER SERVIZI CIMITERIALI

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	TARIFFA in €
Inumazione di salma	320,00
Tumulazione in terra con fornitura e posa di cassoni in cemento:	
- con fornitura e posa di singolo cassone	980,00
- con fornitura e posa di doppio cassone	1.300,00
Tumulazione in terra con cassoni già posati	440,00
Tumulazione in ossario/celletta cineraria	120,00
Tumulazione in loculo	180,00
Esumazione o estumulazione da terra	680,00
Estumulazione da ossario/celletta cineraria	120,00
Estumulazione da loculo	360,00